DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE, DI AVOCAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DI TRASFERIMENTI DI UFFICIO DI MAGISTRATI PER LA COPERTURA DI UFFICI GIUDIZIARI NON RICHIESTI

Art. 4

Trasmissione al Consiglio superiore della magistratura del decreto di avocazione

Nel comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: "per inerzia del pubblico ministero" sono soppresse.

Versione in vigore dal 11 settembre 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita' organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-custodia-cautelare-di-avocazione-dei/art-4-trasmissione-al-consiglio-superiore-della-magistratura-del-decreto-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it